



REGOLAMENTO INTERNO COMUNITA' DI PRONTO INTERVENTO

1. Le unità d'offerta di Comunità Ballafon sono rappresentate da:

- Comunità Pronto Intervento maschile
- Comunità Educativa maschile di prossima apertura.

2. La Comunità accoglie:

- Minori dagli 11 ai 18 anni con procedure in corso presso il Tribunale per i minorenni.
- Minori dagli 11 ai 18 anni appartenenti a nuclei familiari in carico ai servizi sociali per i quali si è verificata la necessità di un intervento residenziale o semi residenziale. Il limite di età possono essere modificati sulla base di progetti ad hoc che motivano tale scelta e da documentata necessità.

- Minori accolti in pronto intervento – della durata massima di 90 giorni - al termine dei quali il servizio inviante è tenuto ad una diversa destinazione del minore, salvo per richiesta di inserimento in comunità.

Non si accolgono minori con problematiche tali da richiedere interventi di tipo prevalentemente sanitario o siano di pregiudizio all'incolumità degli altri minori.

Non rappresentano in alcun modo motivo di esclusione invece appartenenze politiche, etniche e culturali, professioni religiose, condizioni sociali.

Per quanto riguarda le prassi di accoglienza, di intervento e di dimissione si rimanda alla carta dei servizi.

3. La ricettività delle singole unità d'offerta dipende dalla situazione contingente, del numero attuale di ospiti e dalle problematiche esistenti.

4. Ogni minore deve attenersi a quanto stabilito nel progetto di intervento individualizzato e concordato con gli educatori referenti per la struttura in accordo con gli operatori territoriali o con il Tribunale per i Minorenni di competenza.

5. All'interno della Comunità prestano servizio degli educatori legittimati ad intervenire quale supporto al minore nel raggiungimento degli obiettivi concordati nel progetto, mantenendo altresì una funzione di riferimento nella quotidianità.

6. La quota giornaliera per l'accoglienza dei minori è a carico dell'ente richiedente il Servizio; altre eventuali e specifiche voci di spesa sono da concordare con gli enti stessi, in relazione agli obiettivi del progetto individualizzato.

7. Eventuali lamentele dei minori o dei loro familiari, osservazioni, suggerimenti nei confronti della Comunità e di particolari aspetti della convivenza potranno essere riportate al coordinatore dell'unità d'offerta o, per iscritto, al direttore della Comunità. Il direttore si impegna a rispondere in tempi adeguati alla richiesta e comunque entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

8. Ogni minore accolto è tenuto ad un comportamento di accettazione e rispetto nei confronti degli altri conviventi, ad aver cura degli oggetti e degli spazi propri, comuni ed altrui. Coloro che danneggiano volontariamente i locali, i materiali o le attrezzature utilizzate sono tenuti ad assumersi la responsabilità del loro agire, attraverso una forma di riparazione da concordare con il direttore o suoi delegati.

9. Ogni minore deve curare con attenzione la propria igiene personale, deve mantenere in condizioni di ordine e pulizia la propria camera - adeguatamente rispetto all'età e proprie capacità. Le pulizie dei locali comuni e la preparazione dei pasti vengono espletate da personale specializzato della Comunità. Tuttavia è favorita una partecipazione significativa dei minori al fine di favorire processi di emancipazione personale.



10. Ogni minore è tenuto al rispetto degli orari propri della struttura e degli orari concordati in base al progetto individualizzato.
11. L'uso del televisore nelle ore diurne è limitato ai momenti liberi da altre attività e incombenze, all'interno comunque di fasce orarie stabilite dalla comunità. Nella scelta dei programmi si dovrà tener conto della presenza dei bambini e delle loro esigenze, nonché del filtro stabilito dagli educatori, rispetto al senso e alla qualità dei programmi e film scelti.
12. L'uso e il possesso del denaro personale, dei telefoni cellulari, dei pc, o di qualsiasi altro strumento di comunicazione, dei video giochi sono regolati dagli educatori. Al momento dell'ingresso il minore è tenuto a consegnare immediatamente tutti questi oggetti e il denaro al responsabile dell'unità d'offerta e, di seguito, verrà concordato il loro uso fatto salvo il diritto, da parte degli educatori, di negare il permesso.
13. La Comunità non risponde di smarrimenti e/o sottrazioni di oggetti personali, di valori e di denaro non affidato al responsabile della Comunità stessa, al momento dell'ingresso del minore. Non è invece consentito portare all'esterno materiale di proprietà dell'Ente.
14. È vietato introdurre animali nella Comunità, fumare, fare uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.
15. Le uscite dalla Comunità con familiari o parenti dovranno essere autorizzate esclusivamente dai Servizi Sociali di competenza o, laddove necessario, dal Tribunale per i Minorenni.
16. È vietato l'accesso ai locali delle unità d'offerta da parte di persone non autorizzate. Sono messi a disposizione degli appositi spazi per il ricevimento delle visite dei parenti, laddove previste, in base alla tipologia, potranno essere concordate per orari e frequenza con gli operatori interni al servizio o con gli operatori del servizio territoriale.
17. La permanenza in Comunità è vincolata al rispetto delle suddette norme di convivenza e alla condivisione degli obiettivi del progetto individuale. In caso contrario i genitori o il tutore del minore e il servizio inviante verranno formalmente avvisati del rischio di incompatibilità del comportamento del minore con la sua permanenza in Comunità.